

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**CONCORSO (scad. 17 aprile 2003)**

Concorso pubblico per il conferimento di complessivi duecentosettantuno posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo della Polizia penitenziaria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'amministrazione penitenziaria

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza";

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,

Visto l'art. 2, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;

Visto l'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;

Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Visti gli articoli 24 e 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 391/2000 datata 28 luglio 2000 con la quale e' stata dichiarata illegittima la previsione dell'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia al possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi in magistratura ordinaria prevede che siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia i candidati i cui parenti in linea retta entro il primo grado e in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), codice di procedura penale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria";

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1998, n. 297 recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica

nel ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria;

Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 2000, n. 50, recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante "Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, riguardante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici;

Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei posti che si renderanno vacanti nella provincia di Bolzano ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2002 - Serie generale, relativo all'approvazione dei piani annuali 2002 ed autorizzazione alle assunzioni concernenti le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,

Ritenuto alla luce della suddetta autorizzazione di dover bandire un concorso pubblico nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria di duecentosettantuno unita' di cui duecentosessanta per uomini e undici per donne, ripartiti per contingenti regionali nella misura appresso indicata:

Piemonte e Valle d'Aosta ventotto uomini;

Liguria ventiquattro di cui venti uomini e quattro donne;

Lombardia sessantanove di cui sessantacinque uomini e quattro donne;

Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige ventinove unita' di cui ventotto uomini e uno per donna. Due posti del contingente maschile e uno del contingente femminile sono riservati per l'assegnazione negli istituti penitenziari della provincia di Bolzano;

Emilia-Romagna ventidue di cui venti uomini e due donne;

Toscana diciotto uomini;

Abruzzo e Molise otto uomini;

Lazio venticinque uomini;

Calabria due uomini;

Campania diciannove uomini;

Puglia sette uomini;

Sicilia venti uomini.

Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgeranno le

prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

Posti disponibili per l'assunzione

1. E' indetto un concorso pubblico per il conferimento di complessivi duecentosettantuno posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo della Polizia penitenziaria, di cui duecentosessanta per uomini e undici per donne, ripartiti per contingenti regionali nella misura di seguito indicata:

Piemonte e Valle d'Aosta ventotto uomini;

Liguria ventiquattro di cui venti uomini e quattro donne;

Lombardia sessantanove di cui sessantacinque uomini e quattro donne;

Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige ventinove unita' di cui ventotto uomini e una per donna. Due posti del contingente maschile e uno del contingente femminile sono riservati per l'assegnazione negli Istituti penitenziari della provincia di Bolzano;

Emilia Romagna ventidue di cui venti uomini e due donne;

Toscana diciotto uomini;

Abruzzo e Molise otto uomini;

Lazio venticinque uomini;

Calabria due uomini;

Campania diciannove uomini;

Puglia sette uomini;

Sicilia venti uomini.

2. I vincitori del presente concorso, al termine del prescritto corso di formazione, verranno assegnati nella sede di prima destinazione. Gli stessi non potranno chiedere ed ottenere di essere trasferiti o comunque comandati a prestare servizio in regione diversa da quella alla quale sono stati assegnati come prima destinazione. Essi possono essere, comunque, assegnati in altre sedi per motivate esigenze di servizio.

3. Il suddetto concorso consiste in una prova scritta ed un colloquio. La prova scritta e' preceduta da una prova preliminare superata la quale i candidati sono sottoposti ad accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

Dei suddetti posti:

a) due del contingente maschile e uno del contingente femminile sono riservati per l'assegnazione negli istituti penitenziari della provincia di Bolzano, per coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

b) cinque del contingente maschile, equivalente al 2% dei posti messi a concorso, sono riservati agli ufficiali delle Forze armate in possesso dei requisiti di cui all'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574 e dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonche' di quelli previsti per l'ammissione al concorso;

c) quarantatre del contingente maschile, nonche' due del contingente femminile, pari ad 1/6 dei posti disponibili sono riservati agli appartenenti ai ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per la partecipazione

1. Per la partecipazione al concorso per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, sono ammessi gli aspiranti di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il limite massimo di eta' richiesto e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, comunque non superiore ai tre anni per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

c) cittadinanza italiana;

d) avere il godimento dei diritti politici e civili;

e) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

f) avere idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 126 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed in particolare:

1) sana e robusta costituzione fisica;

2) altezza non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne, individuata ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia;

3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;

4) visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle tre diottrie complessive ed in particolare per la miopia, ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;

5) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binauricolare entro il 20%);

6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque:

devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori;

e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa;

almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori;

gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;

il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi;

g) essere in regola, per i candidati di sesso maschile, nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.

2. Il personale del Corpo di Polizia penitenziaria, in possesso dei prescritti requisiti di cui al comma 1, ad eccezione del limite d'eta', non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione, si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Ai sensi dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo n. 443 del 1992, e successive modificazioni, se i posti riservati al personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria non vengono coperti, i posti resi disponibili sono assegnati ai candidati idonei, in base alla graduatoria del concorso.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato, condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

5. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 3.

Esclusione dal concorso

1. Sono esclusi dal concorso i candidati non in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2.

2. A norma dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale della Polizia penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia dei candidati.

5. Per difetto dei prescritti requisiti sara' disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Art. 4.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui all'art. 3, nonche' i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del personale della formazione - Ufficio III - Concorsi Polizia penitenziaria, per le finalita' di gestione del concorso medesimo.

2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal

concorso.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla citata legge n. 675/1996.

5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del personale della formazione - Ufficio III - Concorsi Polizia penitenziaria, largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, titolare del trattamento.

6. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi Polizia penitenziaria.

Art. 5.

Compilazione e presentazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al concorso, esenti dal bollo di imposta, devono redigersi esclusivamente sugli appositi moduli mod. 9 D.A.P., osservando le istruzioni riportate in calce dal modello stesso e firmate per esteso in modo leggibile dagli interessati. I modelli di domanda reperibili gratuitamente presso tutti gli istituti penitenziari, e disponibili anche sul sito web www.polizia-penitenziaria.it, dovranno in ogni caso essere presentati ai Provveditorati Regionali dell'amministrazione penitenziaria appresso indicati, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".

2. I candidati, che partecipano al presente concorso, appartenenti ai ruoli della Polizia penitenziaria, debbono presentare la domanda alla Direzione dell'Istituto ove prestano servizio entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. I candidati che si trovano all'estero possono inviare le domande alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari che ne cureranno l'invio al Provveditorato Regionale ove i medesimi risiedono o sono iscritti nelle liste elettorali; i Provveditorati provvederanno a tenere contatti diretti con le suddette rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari per quanto necessario all'eventuale istruttoria delle pratiche concorsuali.

4. Le domande di cui al comma 1, si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine dallo stesso stabilito, senza essere state piegate in busta di adeguato formato, al competente Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

5. Le domande di cui ai comma 2 e 3, si considereranno prodotte in tempo utile solo se sono state assunte a protocollo nei termini stabiliti rispettivamente dalle direzioni degli istituti e dalle sedi delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari.

A tal fine si precisa che le sedi dei provveditorati preposti alla raccolta delle domande sono:

Per i candidati residenti in	Provveditorato
Piemonte e Valle d'Aosta	10135 Torino, via Berruti Ferrero, n. 1/A

Liguria	16129 Genova, piazza Borgo Pila n. 39, int. 25, Torre B
Lombardia	20123 Milano, via Pietro Azario n. 6
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige	35014 Padova, piazza Castello n. 12
Emilia-Romagna	00126 Bologna, via Finelli n. 1
Toscana	00139 Firenze, via Bolognese n. 84
Umbria	06124 Perugia, via Mario Angeloni n. 43
Lazio	00165 Roma, via S. Francesco di Sales n. 35
Marche	60121 Ancona, via Martiri della Resistenza n. 17/A
Abruzzo-Molise	65129 Pescara, via Alento n. 76
Campania	80143 Napoli, via Nuova Poggioreale n. 167
Puglia	70125 Bari, corso Alcide de Gasperi n. 309
Basilicata	85100 Potenza, via Dei Mille, s.n.c.
Calabria	88100 Catanzaro, via Vinicio Cortese n. 2
Sicilia	90143 Palermo, via Marchese di Villabianca n. 70
Sardegna	09129 Cagliari, via Tuveri n. 22.

6. Sul modulo di domanda di partecipazione al concorso i candidati, devono indicare e/o dichiarare:

- a) il codice del concorso, che nello specifico e' il seguente:
VI0002;
- b) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile);
- c) la data e il luogo di nascita;
- d) il codice fiscale;
- e) il possesso della cittadinanza italiana;
- f) lo stato civile ed indicare l'eventuale numero dei figli;
- g) la residenza, ed eventualmente il domicilio, al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di comunicare tempestivamente a mezzo di raccomandata postale le eventuali variazioni dello stesso;
- h) il godimento dei diritti politici e civili, nonche', il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali che, nel modulo di domanda, coincide con quello di residenza;
- i) l'immunita' da condanne penali riportate e l'assenza di procedimenti penali pendenti a loro carico;
- j) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
- k) di voler sostenere o meno la prova facoltativa di lingua

straniera a scelta tra inglese, francese e tedesco, indicando al punto 12 del modello 9 D.A.P. SI o NO e se SI, il relativo codice: - inglese: cod. 01, francese: cod. 02, tedesco: cod. 03;

l) la posizione, per i soli candidati di sesso maschile, nei riguardi degli obblighi di leva, con la precisazione di non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, e l'appartenenza al distretto militare ovvero alla capitaneria di porto;

m) se sono o siano stati impiegati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni (le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego devono essere indicate in una dichiarazione da allegare alla domanda).

7. I candidati che ne abbiano titolo ed intendono concorrere ai posti riservati di cui al precedente art. 1, comma 3, lettere a), b) e c), dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso indicando al punto 9 del modello di domanda lo specifico numero di codifica in base a quanto di seguito riportato:

a) per i posti riservati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), indicare la codifica 01 se si intende sostenere la prova d'esame in lingua italiana, ovvero la codifica 02 se si intende sostenere la medesima prova in lingua tedesca;

b) per i posti riservati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), indicare la codifica 03;

c) per i posti riservati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c), indicare la codifica 04.

8. L'Amministrazione Penitenziaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o ad altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonche' delle prove di esame di cui al successivo art. 10 del presente decreto, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e da altri quattro membri uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado in una o piu' delle materie sulle quali verte la prova e tre funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2).

3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la commissione con successivo decreto puo' essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario

aggiunto.

Art. 7.

Prove preliminari

1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi del terzo comma del precedente art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere la prova preliminare, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso, nella sede, nei giorni ed ore indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - del 30 maggio 2003.

2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Coloro che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova sono esclusi dal concorso.

3. La prova preliminare consiste in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie:

elementi di diritto penale;

elementi di diritto processuale penale;

elementi sull'ordinamento dell'Amministrazione Penitenziaria;

elementi di diritto penitenziario;

elementi di diritto costituzionale;

elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

5. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.

6. La durata della prova sara' stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.

7. La prova preliminare si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

Accertamenti psico-fisici

1. Dopo aver superato la prova preliminare, i candidati, sono sottoposti, nei luoghi, giorni ed ore, che verranno loro preventivamente comunicati, agli accertamenti psicofisici ed attitudinali. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.

Coloro che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova sono esclusi dal concorso.

2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione Penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2).

4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', le commissioni con successivo decreto possono essere integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.

5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato e' sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

6. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, e che non puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'amministrazione statale.

7. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

8. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.

9. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

10. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione medica di prima e seconda istanza, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione medica di prima e seconda istanza esaminatrice o con successivo provvedimento.

Art. 9.

Accertamenti attitudinali

1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici sono sottoposti ad un esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

2. La commissione esaminatrice che procede agli accertamenti attitudinali e' composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C, posizione economica C2, e in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C, posizione economica C2.

3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato e' proposta, dalla commissione prevista dal successivo, comma 4, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un

colloquio.

4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Esse sono aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.

5. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti.

7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

8. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente di uno dei componenti o del segretario della commissione attitudinale di prima e seconda istanza, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

9. I candidati che abbiano superato gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere la prova scritta che si svolgera' in un'unica sessione nella sede e/o nelle sedi, nel giorno e nell'ora che verranno loro preventivamente comunicati, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere la suddetta prova, tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Coloro che non si presenteranno sono esclusi dal concorso.

Art. 10.

Prova scritta e orale

1. Gli esami consistono in una prova scritta ed un colloquio e si effettuano in base al seguente programma.

Prova scritta:

a) elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario.

2. Il colloquio verte, oltre che sugli elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario oggetto della prova scritta, anche su elementi sull'ordinamento dell'Amministrazione Penitenziaria, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

4. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avra' riportato almeno la votazione di sei decimi.

5. I candidati possono, solo qualora lo abbiano indicato nella domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese o tedesco.

6. Ai candidati che superano la prova facoltativa e' attribuito

un punteggio fino ad un massimo di 0.50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

7. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato alla prova scritta e' portata a conoscenza dei candidati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere il colloquio stesso, tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Coloro che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova sono esclusi dal concorso.

8. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

9. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

10. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

11. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo della sede e/o sedi del luogo di esame e presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati.

Art. 11.

Modalita' di svolgimento delle prove

1. Durante la prova preliminare e la prova scritta, e' fatto assoluto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.

2. Gli elaborati relativi alla prova scritta debbono essere compilati, a pena di nullita', esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice.

3. Nel corso delle prove e' vietato ai candidati di portare seco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e con l'esterno.

E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 10, consultare i codici, le leggi e i decreti, il tutto senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati dai candidati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice.

4. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso.

Art. 12.

Graduatoria di merito

1. Ultimate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

Documentazione amministrativa

1. Ai candidati risultati idonei alla prova scritta, verra' loro trasmesso tramite posta due modelli appositamente predisposti da questa amministrazione:

a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua parte dal candidato/a e consegnato al predetto personale, in sede di esame della prova orale, unitamente a copia fotostatica non autenticata del proprio documento d'identita', con il quale attestati i requisiti per la partecipazione alle riserve dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia che siano tuttora vigenti;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione medesima.

2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.

Art. 14.

Pubblicazione della graduatoria

1. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

2. La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero della giustizia.

3. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 15.

Corso di formazione ed assegnazione di fine corso

1. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori con decreto del Capo dell'Amministrazione Penitenziaria, nel ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria e sono avviati a frequentare un corso preordinato alla loro formazione professionale, con le modalita' di cui all'art. 25, e successivi del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modifiche.

2. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova; essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

3. I vice ispettori in prova sono assegnati per compiere un

periodo di prova di sei mesi agli istituti e ai servizi dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'ambito del piano di ripartizione di cui all'art. 1 del bando, fatte salve le specifiche esigenze di servizio che verranno riscontrate dall'Amministrazione.

4. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso sono dichiarati decaduti dalla nomina.

5. I candidati dichiarati vincitori dei posti di cui al precedente art. 1, comma 3, lettera a), una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, verranno assegnati come prima sede di servizio ad istituti e servizi della provincia di Bolzano.

Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le vigenti disposizioni legislative.

Roma, 6 febbraio 2003

Il Capo del Dipartimento: Tinebra

18.03.2003

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

13:32:42

Stampa

Chiudi